

AVVISO

Con riferimento ai fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari italiani retail di tipo chiuso denominati "ALPHA", "BETA", "DELTA" ed "ATLANTIC 2 - BERENICE", IDEA FIMIT SGR S.p.A. comunica che in data 24 marzo 2016 il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato una serie di modifiche dei relativi regolamenti di gestione di natura anagrafica e normativa, anche in adeguamento al quadro normativo di riferimento a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).

ΔΙ ΡΗΔ

- (a) Interventi di carattere puramente lessicale (tipologia del fondo ed utilizzo del termine "relazione di gestione" anziché "rendiconto"), di adeguamento alle nuove definizioni introdotte nella normativa di riferimento (cfr. paragrafi 1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.4, 8.5, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2, 9.1.9, 13.1, 13.2, 13.3, 14.2.1);
- (b) indicazione del nuovo numero di iscrizione della SGR all'albo delle società di gestione del risparmio, sezione gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia (cfr. paragrafo 4.2);
- (c) identificazione del nuovo limite di leva finanziaria applicabile (cfr. paragrafo 2.10);
- (d) precisazione del regime transitorio sui limiti di investimento/indebitamento in virtù della normativa di riferimento protempore applicabile (cfr. paragrafi 2.9 e 2.10). Si segnala, altresì, che, con l'occasione, sono stati rivisti taluni riferimenti superati. precisando che la modifica del depositario si considera autorizzata in via generale da parte della Banca d'Italia (paragrafo 6.4). aggiornando il riferimento relativo all'art. 1469-bis c.c., ormai abrogato (paragrafo 17), eliminando i riferimenti non più attuali alla Parte IV. titolo III. capo II. sezione VI del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. ("TUF"). in materia di revisione contabile (paragrafo 13.3), nonché quelli all'attività di "certificazione" della società di revisione (paragrafi 9.1.9, 13.3, 14.2.1 e 15.5), eliminando altresì il riferimento alla precedente denominazione in forma abbreviata della Società (al paragrafo 4.1) e chiarendo che l'investimento in strumenti finanziari derivati da parte del fondo è possibile a soli fini di copertura (cfr. paragrafo 2.10).

BETA

- (a) Interventi, di carattere puramente lessicale (tipologia del fondo ed utilizzo del termine "relazione di gestione" anziché "rendiconto"), di adeguamento alle nuove definizioni introdotte nella normativa di riferimento (cfr. paragrafi 1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.9, 6.4, 9.1.1.1, 9.1.2, 9.1.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.2.1):
- (b) revisione dei riferimenti normativi non più attuali a seguito del recepimento della AIFMD (paragrafi 4.7.1, 4.72 e 4.7.7):
- (c) indicazione del nuovo numero di iscrizione della SGR all'albo delle società di gestione del risparmio, sezione gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia (cfr. paragrafo 4.2);
- (d) identificazione del nuovo limite di leva finanziaria applicabile (cfr. paragrafo 2.10);
- (e) precisazione del regime transitorio sui limiti di investimento/indebitamento in virtù della normativa di riferimento pro tempore applicabile (cfr. paragrafi 2.9 e 2.10);
- (f) eliminazione del riferimento alla "disciplina emanata dalla Consob" in materia di obblighi informativi in quanto ora contenuta nel D.M. 5 marzo 2015, n. 30 (cfr. paragrafo 13.4). Si segnala, altresì, che, con l'occasione, sono stati rivisti taluni riferimenti non più attuali, precisando che la modifica del depositario si considera autorizzata in via generale da parte della Banca d'Italia (paragrafo 6.4), aggiornando il riferimento relativo all'art. 1469-bis c.c., ormai abrogato (paragrafo 17), eliminando i superati riferimenti alla Parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del TUF, in materia di revisione contabile (paragrafo 13.3), nonché quelli all'attività di "certificazione" della società di revisione (paragrafi 9.1.10, 13.3, 14.2.1 e 15.5) e chiarendo che l'investimento in strumenti finanziari derivati da parte del fondo è possibile a soli fini di copertura (cfr. paragrafo 2.10).

DELTA

- (a) Interventi di carattere puramente lessicale (tipologia del fondo, utilizzo del termine "relazione di gestione" anziché "rendiconto" e "depositario" anziché "banca depositaria"), di adeguamento alle nuove definizioni introdotte nella normativa di riferimento (cfr. paragrafi 1; 3, comma 1; 7; 8, comma 2; 13, commi 1, 4, 7, 9 e 10; 14.1, n. 1, n. 2 e n. 7; 15, comma 2; 17, comma 5; 19; 20.8; 22.1, commi 2 e 3: 22 2, commi 2 e 3: 23 comma 3; 24 commi 2 e 5: 25 3 commi 3 5 e 6):
- (b) revisione dei riferimenti normativi non più attuali a seguito del recepimento della AIFMD (cfr. paragrafo 3, comma 1);
- (c) indicazione del nuovo numero di iscrizione della SGR all'albo delle società di gestione del risparmio, sezione gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia (cfr. paragrafo 6, comma 2);
- (d) identificazione del nuovo limite di leva finanziaria applicabile (cfr. paragrafo 10.9, commi 3 e 4); (e) precisazione del regime transitorio sui limiti di investimento/indebitamento in virtù della normativa di riferimento pro tempore applicabile (cfr. paragrafo 10.8, comma 1);
- (f) riformulazione del capoverso sulle deleghe aventi ad oggetto la gestione della parte del portafoglio rappresentata da strumenti finanziari (paragrafo 15, comma 1), eliminando il riferimento, non più attuale, all'art. 33, comma 3, del TUF ed inserendo la corretta identificazione degli intermediari autorizzati per questo tipo di attività;
- (a) eliminazione del riferimento alla "disciplina emanata dalla Consob" in materia di obblighi informativi in quanto ora contenuta nel citato D.M. n. 30/2015 (cfr. paragrafo 24, comma 5). Sono stati, inoltre, rivisti taluni riferimenti non più attuali precisando che la modifica del Depositario si considera autorizzata in via generale da parte della Banca d'Italia (paragrafo 19, comma 3), inserendo la nuova denominazione del "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi" (paragrafo 15, comma 5), aggiornando il riferimento relativo all'art. 1469-bis c.c. ormai abrogato (paragrafo 27, comma 2), eliminando i riferimenti non più attuali alla Parte IV. titolo III. capo II. sezione VI del TUE. in materia di revisione contabile (paragrafo 22.2, comma 1), nonché quelli all'attività di "certificazione" della società di revisione (paragrafi 14.1, n. 7. 22.1, comma 3, e 25.3, comma 4) ed aggiornando (paragrafo 24, comma 3) la descrizione del meccanismo di diffusione dei comunicati (risalente alla previgente disciplina di cui al Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, successivamente modificato a seguito dell'introduzione dei sistemi di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, c.d. SDIR).

ATLANTIC 2 - BERENICE

- (a) Interventi di carattere puramente lessicale (tipologia del fondo ed utilizzo del termine "relazione di gestione" anziché "rendiconto"), di adeguamento alle nuove definizioni introdotte nella normativa di riferimento (cfr. paragrafi 1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.6.1, 6.5, 9.1.1.1, 9.1.2, 9.1.10, 12.1, 13.1, 13.2, 13.3, 14.4, 17);
- (b) interventi di mero aggiornamento di riferimenti normativi non più attuali (cfr. paragrafo 17, lett. a); (c) indicazione del nuovo numero di iscrizione della SGR all'albo delle società di gestione del risparmio, sezione gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia (cfr. paragrafo 4.2);
- (d) identificazione del nuovo limite di leva finanziaria applicabile (cfr. paragrafo 2.10);
- (e) precisazione del regime transitorio sui limiti di investimento/indebitamento in virtù della normativa di riferimento pro tempore applicabile (cfr. paragrafo 2.9). Sono stati. altresì, rivisti taluni riferimenti non più attuali precisando che la modifica del depositario si considera autorizzata in via generale da parte della Banca d'Italia (paragrafo 6.5), aggiornando il riferimento alla Delibera Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768 (paragrafo 7.2) e quello all'art, 1469-bis c.c. (paragrafo 18), essendo entrambe le dette disposizioni ormai abrogate. nonché eliminando i superati riferimenti alla Parte IV. titolo III. capo II. sezione VI del TUE in materia di revisione contabile (paragrafo 13.3). nonché quelli all'attività di "certificazione" della società di revisione ai paragrafi 9.1.10, 13.3 e 14.4) ed è stata aggiornata (al paragrafo 17. lett. "b" punto iv) la descrizione del meccanismo di diffusione dei comunicati, avendo riguardo all'introduzione del c.d. SDIR.

Tutte le suddette modifiche sono necessitate in quanto di natura anagrafica o richieste da mutamenti del quadro normativo di riferimento e, in quanto tali, non richiedono l'approvazione né da parte dell'assemblea dei partecipanti (ove presente), né da parte della Banca d'Italia, rientrando tra quelle modifiche che si intendono approvate in via generale ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015.

Tutte le suddette modifiche, infine, assumono efficacia dalla data odierna.

Il testo aggiornato dei regolamenti di gestione dei fondi "ALPHA," "BETA," "DELTA" ed "ATLANTIC 2 - BERENICE" sarà fornito gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta e sarà reso disponibile presso la sede del depositario e sul sito internet dei suddetti fondi agli indirizzi www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it e www.fondoatlantic2-berenice.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

IDeA FIMIT sqr

Via Mercadante 18 00198 Roma T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Brera 21 20121 Milano T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939 Roma, 29 marzo 2016